



Comune di Novara

**Servizio Gestione dello Sport e del Patrimonio Sportivo**  
**UNITÀ SPORT**

Piazzale Fortina, 3 - 28100 Novara - Tel. 0321- 3702864

[sport@comune.novara.it](mailto:sport@comune.novara.it) - [sport@cert.comune.novara.it](mailto:sport@cert.comune.novara.it)

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'UTILIZZO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA "A. GORLA"**

Adottato con delibera di C.C. n.        del        , esecutiva

#### **Articolo 1 - Destinazione di utilizzo degli impianti**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo della pista di atletica leggera dell'impianto di viale Kennedy a Novara denominato "Andrea Gorla" durante gli orari di apertura al pubblico.
2. L'utilizzo della pista d'atletica è consentito per la pratica dell'atletica leggera e delle attività ad essa correlate e in subordine, per la preparazione fisico - atletica di altre discipline compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e comunque tali da non arrecare nocimento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità degli impianti e al regolare svolgimento delle attività sportive promosse dalla Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 2 - Accesso agli impianti**

1. L'accesso all'impianto e l'utilizzo del medesimo è consentito ai tecnici accreditati presso la Fidal, agli atleti appartenenti a gruppi, società ed enti sportivi ed extra sportivi o singole persone ed enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.
2. L'entrata, per coloro che utilizzano l'impianto, è posizionata presso il cancello di viale Kennedy n.38. L'apertura del cancello piccolo è consentita esclusivamente per l'accesso pedonale all'impianto. I cancelli carrai sono utilizzabili esclusivamente per il passaggio di mezzi di soccorso e strumentali per la manutenzione dell'impianto stesso. Il pubblico potrà accedere all'impianto attraverso il cancello in fregio al viale Kennedy n.40
3. L'autorizzazione all'utilizzo della struttura sportiva per la realizzazione di eventi e/o manifestazioni extra utilizzo ordinario viene rilasciata esclusivamente dal Comune al quale dovrà essere fatta richiesta con un preavviso non inferiore ai trenta giorni.
4. I minori sono ammessi solo in presenza del proprio tecnico o istruttore responsabile o genitore o docente.
5. Gli studenti avranno libero accesso negli orari di lezione sotto il controllo del proprio insegnante.
6. Le persone con disabilità fisiche o psichiche avranno libero accesso alla struttura durante gli orari di apertura della stessa secondo quanto stabilito ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, con l'aggiunta della necessità di un accompagnatore obbligatorio per i maggiorenni non autonomi.

#### **Articolo 3 - Utilizzo impianto da parte delle scuole statali e non statali**

È consentito l'uso gratuito dell'impianto alle scuole che ne facciano richiesta scritta comunicando, con preavviso di almeno 5 giorni, il numero indicativo degli studenti e degli insegnanti che svolgeranno le attività. Ciascuna istituzione scolastica dovrà provvedere, in occasione di ogni lezione, al riordino della struttura compresi gli spogliatoi. Inoltre potrà utilizzare le attrezzature in dotazione all'impianto durante lo svolgimento delle attività salvo poi provvedere al ricovero delle stesse. Le pulizie saranno a carico del gestore dell'impianto. Eventuali danni alle attrezzature e/o all'impianto saranno addebitati al soggetto utilizzatore.

#### **Articolo 4 - Orari e calendario di apertura**

1. Il centro sportivo adotterà il seguente orario:

##### **dal 1 ottobre al 31 marzo**

- dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00
- domenica chiuso

##### **dal 1 aprile al 30 settembre**

- dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 21.00
- domenica chiuso

Al fine di evitare al gestore un aggravio di prestazioni che ecceda le sue competenze, le attività sportive scolastiche, gli allenamenti e le manifestazioni agonistiche in programma dovranno essere contenute nel suddetto orario giornaliero di funzionamento del campo. Eventuali utilizzi extra dovranno prevedere il riconoscimento di ore straordinarie al gestore e saranno messe in carico al richiedente.

2. Il Campo di atletica rimarrà chiuso nei seguenti giorni: 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, 1 maggio, 25 aprile, 2 giugno, il giorno della festività del Santo Patrono e per due settimane nel periodo di Ferragosto. È possibile, su apposita richiesta degli organizzatori, utilizzare per la realizzazione di gare/competizioni le date festive sopra riportate che cadono nel periodo aprile/giugno.

3. Eventuali modifiche dell'orario e delle chiusure di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo potranno essere stabilite direttamente dal Servizio Sport a seguito di motivate esigenze gestionali.

#### **Articolo 5 - Utilizzo impianto di illuminazione**

Il gestore dovrà provvedere all'accensione dell'impianto di illuminazione esistente quando la luminosità esterna non risulta sufficiente per la normale attività all'aperto. L'accensione e lo spegnimento dell'impianto di illuminazione è di esclusiva competenza del gestore.

#### **Articolo 6 - Necessità del titolo d'accesso**

L'ingresso all'impianto è in ogni caso subordinato al possesso di un titolo di accesso (o biglietto di ingresso) rilasciato in conformità alle condizioni e disposizioni del presente Regolamento d'uso. Il suddetto titolo dovrà essere emesso dal gestore dell'impianto esclusivamente alle condizioni contenute nel provvedimento di affidamento della gestione dell'impianto.

#### **Articolo 7 - Condizioni di utilizzazione degli impianti**

Gli utenti ammessi all'impianto svolgeranno l'attività o sotto propria responsabilità o dei rispettivi allenatori, istruttori, insegnanti e altri incaricati formalmente individuati dalla società/gruppo o ente titolare della concessione d'uso temporaneo e nominativamente individuati e comunicati al gestore limitatamente agli orari, alle attività ed alle strutture d'uso concordate.

#### **Articolo 8 - Somministrazione di bevande ed alimenti**

All'interno dell'impianto è ammessa la somministrazione di bevande ed alimenti esclusivamente previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. Il suddetto servizio potrà essere avviato solo previa comunicazione scritta al Comune di Novara. Ogni onere connesso all'attivazione delle attività di somministrazione di bevande ed alimenti sarà a carico del soggetto gestore.

#### **Articolo 9 - Aree di sosta per accompagnatori**

Per motivi di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti è consentito ai genitori e agli accompagnatori degli atleti di poter sostare nelle aree di accoglienza predisposte all'esterno della recinzione e sulle tribune durante gli allenamenti ed in occasione di svolgimento di manifestazioni ed iniziative specifiche.

## **Articolo 10 - Regole di utilizzo delle corsie della pista, delle pedane dei concorsi e delle attrezzature**

1. La prima corsia è riservata alle prove cronometrate di mezzofondo, le corsie centrali sono destinate alla velocità e quelle esterne agli ostacoli.
2. Le prove cronometrate oltre ai 20 minuti sono consentite solo in condizioni di pista libera.
3. Le pedane dei concorsi e le relative attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva o di promozione sportiva e sotto il controllo di un allenatore responsabile/docente in caso di minori e atleti principianti.
4. Per i lanci lunghi (martello, disco e giavellotto) possono essere studiati orari di utilizzo differenziati nell'arco della giornata e/o della settimana, di concerto con il gestore e gli altri utenti privati o società sportive sempre che l'atleta sia accompagnato da un responsabile e comunque in assenza di scolaresche.
5. Al termine dell'allenamento le attrezzature vanno ricollocate al proprio posto.
6. Qualsiasi danno al materiale utilizzato negli allenamenti dovrà essere segnalato al gestore dell'impianto e ove causato da un uso negligente da parte del fruitore, il diretto responsabile sarà tenuto al risarcimento dello stesso congiuntamente alla società sportiva o ente di appartenenza.

## **Articolo 11 - Uso delle scarpe**

È consentito l'uso dell'impianto solo con calzature idonee che consentano di svolgere le attività sportive senza arrecare danno alla pista e pedane, visto il materiale sintetico col quale sono costruite.

## **Articolo 12 - Divieti – Obblighi**

1. È vietato agli atleti e a chiunque utilizzi la pista di atletica di svolgere all'interno della struttura attività ludiche diverse da quelle per la pratica dell'atletica leggera e delle attività ad essa correlate.
2. L'utilizzo della pista in occasione di manifestazioni o eventi sportivi, sarà consentito esclusivamente ai partecipanti alle competizioni.
3. È fatto obbligo per gli utenti che utilizzano la struttura, indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento dell'attività sportiva (es.: maglietta o canotta, pantaloni corti o tuta sportiva ecc..).

## **Articolo 13 - Deposito dei beni personali e delle attrezzature sportive (indumenti ed altri oggetti)**

1. L'Amministrazione Comunale, ovvero il gestore dell'impianto, non è responsabile degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi né è responsabile delle attrezzature e beni temporaneamente depositati nei locali adibiti a spogliatoi o all'interno dell'area della pista d'atletica, dai fruitori stessi siano essi persone fisiche o società sportive.
2. Né il Comune, né il gestore dell'impianto potranno essere chiamati a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti verificatisi in conseguenza dell'inottemperanza delle disposizioni stabilite nel presente articolo.

## **Articolo 14 - Divieto di circolazione di veicoli nel campo di atletica**

1. Nella pista di atletica è vietata la circolazione di tutti i veicoli, incluse biciclette e l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura per la preparazione atletica.  
Fanno eccezione le motocarrozzette usate per il trasporto dei disabili ed i veicoli di servizio dell'Amministrazione Comunale nonché ai mezzi necessari per provvedere alla manutenzione dell'impianto sportivo.
2. Il soggetto gestore della struttura sportiva potrà consentire l'accesso all'interno della stessa con i mezzi per il taglio dell'erba e per la manutenzione previa copertura di un tratto della pista con materiale idoneo a far transitare i su citati mezzi senza recare danno all'impianto.

## **Articolo 15 - Attività di personal training**

1. È possibile svolgere attività di personal training se il responsabile è affiliato F.I.D.A.L. o altro Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. all'interno dell'impianto di atletica solo se tale attività è rivolta a singole persone. Nel caso in cui tale attività sia rivolta ad un gruppo di persone e/o atleti, la stessa dovrà essere espressamente autorizzata dal comune proprietario compatibilmente con l'organiz-

zazione di utilizzo dell'impianto, e, sempre che rientri nell'ambito delle attività sportive dichiarate di primario interesse per la suddetta struttura.

2. L'attività citata dovrà svolgersi nel rispetto degli orari che verranno esposti all'ingresso della struttura.

#### **Articolo 16 - Divieti**

I fruitori dell'impianto di atletica sono tenuti ad osservare tutti i divieti previsti dal presente regolamento ed in particolare quelli descritti agli art. 12 e 14

#### **Articolo 17 - Uso diligente dell'impianto e responsabilità per danni**

1. I fruitori della pista di atletica sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso di spogliatoi, docce, servizi igienici, arredi, attrezzi e quant'altro presente nell'impianto, in modo che venga mantenuta l'ottimale fruibilità degli stessi.
2. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.
3. Dell'eventuale danno rispondono in solido i singoli atleti e fruitori dell'impianto e le società, associazioni, enti e scuole cui gli stessi appartengono.

#### **Articolo 18 - Obbligo di sorveglianza sul corretto uso degli impianti posto a carico istruttori e responsabili di gruppi**

Sugli allenatori istruttori e responsabili di gruppi incombe l'obbligo di sorvegliare sull'osservanza dei divieti e delle altre disposizioni vigenti in materia d'uso dell'impianto di atletica, delle norme di sicurezza e delle regole di comportamento proprie dello sport e dell'etica sportiva.

#### **Articolo 19 - Utilizzazione pubblicitaria dell'impianto.**

L'impianto può essere utilizzato per attività pubblicitarie, negli spazi e con i mezzi predisposti a tale scopo, esclusivamente a seguito di presentazione di apposita richiesta al Comune e del rilascio da parte di quest'ultimo di idonea autorizzazione nella quale saranno altresì indicate tutte le condizioni e le modalità d'uso dell'impianto per le attività pubblicitarie.

#### **Articolo 20 - Sospensione dell'attività per manifestazioni**

1. In caso di manifestazioni ed eventi all'interno dell'impianto il gestore provvederà a darne comunicazione preventiva mediante esposizione al pubblico di apposito avviso, almeno 7 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.
2. In tali occasioni gli allenamenti saranno sospesi.

#### **Articolo 21 - Soggetti incaricati di esercitare le funzioni di vigilanza**

Le funzioni di vigilanza sul corretto uso dell'impianto sono svolte dal personale preposto dall'Amministrazione Comunale e/o dagli agenti della Polizia Locale e/o dal personale del gestore dell'impianto di atletica.

#### **Articolo 22 - Sanzioni applicate in caso di inosservanza dei divieti**

1. L'inosservanza dei divieti di cui al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00= ad un massimo di € 500,00= da applicarsi con le procedure previste dalla legge 24/11/1981 n°689 e dai regolamenti comunali vigenti in materia.
2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i competenti organi di Polizia Locale a seguito dell'azione di accertamento.

#### **Articolo 23 – Tariffe**

1. Al presente Regolamento saranno allegate le tariffe così come deliberato dal Consiglio Comunale. Il presente regolamento e le tariffe dovranno essere esposti al pubblico.

#### **Articolo 24 – Variazioni**

Il presente regolamento potrà essere variato totalmente o in parte esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.